

## **Rapporto del Governo Italiano sull'applicazione delle Convenzioni n. 97/49 " Lavoratori Migranti " e n. 143/75 " Lavoratori migranti – disposizioni complementari "**

Preliminarmente all'esame dettagliato del rapporto relativo alle convenzioni di cui in oggetto è necessario premettere che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 28 giugno 2007, ha approvato il disegno di legge delega che modifica la disciplina dell'ingresso e del soggiorno dei lavoratori extracomunitari in Italia come individuata dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni.

Il provvedimento attualmente in discussione alle Camere, indica i criteri generali di delega legislativa, sulla base dei quali il Governo, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della emananda legge e, comunque non prima del Gennaio 2008, è delegato ad adottare un decreto legislativo per la modifica del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

Le questioni di particolare rilievo e con carattere di novità rispetto alla previgente disciplina, riguardano la revisione del meccanismo di determinazione dei flussi di ingresso con una programmazione triennale delle quote di stranieri da ammettere, la possibilità di autorizzare colf e badanti all'ingresso in Italia anche fuori dalle quote fissate, la individuazione di un canale privilegiato per l'immigrazione di lavoratori altamente qualificati e la costituzione di un sistema di collocamento all'estero mediante un liste alle quali potranno iscriversi i cittadini stranieri che intendono fare ingresso in Italia per lavoro, anche stagionali;liste, queste ultime che potrebbero essere gestite e tenute presso le sedi diplomatiche o presso organizzazioni internazionali, ubicate nel paese di provenienza degli immigrati.

Viene prevista anche la revisione del sistema dei Centri di permanenza temporanea e la possibilità per i titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo di votare e candidarsi alle elezioni comunali.

La necessità di una revisione della disciplina legislativa in materia di immigrazione si è resa evidente, anche a seguito della successione di norme che hanno modificato in più parti il testo originario del decreto legislativo 286/98.

Per maggiore semplicità si elencano qui di seguito le principali modifiche legislative intervenute i cui contenuti si riporteranno per esteso nel testo del rapporto.

- 1. LEGGE 30 luglio 2002, n.189 - Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo.**
- 2 LEGGE 27 dicembre 2002, n.289 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).**
- 3 Decreto Legge 9 settembre 2002, n. 195 convertito nella legge n. 222 del 9 Ottobre 2002 (disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari);**



**4 Legge n. 228 dell'11 agosto 2003 (G.U. n. 195 del 23 agosto 2003)  
Misure contro la tratta di persone**

**5 DECRETO LEGISLATIVO 7 aprile 2003, n.87 - Attuazione della direttiva 2001/51/CE che integra le disposizioni dell'articolo 26 della Convenzione applicativa dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985.**

**6 LEGGE 14 settembre 2004, n.241 - Testo del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 216 del 14 settembre 2004) coordinato con la legge di conversione 12 novembre 2004, n. 271 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: «Disposizioni urgenti in materia di immigrazione».**

Tale norma, in particolare, ha modificato la previgente, a seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n.222/2004, con la duplice finalità di assicurare piena efficacia alle garanzie previste dall'art. 13 della Costituzione anche agli stranieri per i quali sia stato disposto l'accompagnamento alla frontiera e di prevedere adeguate misure per assicurare la massima celerità dei provvedimenti di convalida e di esecuzione delle espulsioni.

**7 DECRETO LEGISLATIVO 8 gennaio 2007, n. 3 Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo.**

**8 DECRETO LEGISLATIVO 8 gennaio 2007, n. 5 Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare.**

**9 Decreto Legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007 GU n. 72 del 27-3-2007 (comunitari )**

\*\*\*\*\*

Si conferma quanto indicato nel precedente rapporto in merito agli obiettivi fondamentali delle politiche migratorie in Italia, cioè quello di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica con il contrasto all'immigrazione clandestina e favorire l'accoglienza e l'integrazione degli immigrati regolari sostenendo la coesione sociale.

In particolare vengono riaffermati principi generali relativi alla piena tutela e rispetto della dignità del migrante presente nel territorio italiano, come previsto espressamente anche dall'art. 2 del Testo Unico in vigore e l'impegno della Repubblica Italiana in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158, al fine di garantire a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio italiano ed alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani.

Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il



testo unico dispongano diversamente, partecipa alla vita pubblica locale, è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi.

Per consentire una efficace comunicazione dei diritti e dei provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, tutti gli atti sono tradotti, anche sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando ciò non sia possibile, nelle lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata dall'interessato.

Per quanto riguarda l'ingresso di cittadini di altri paesi ed in particolare di lavoratori migranti, l'art. 5, del decreto legislativo 286/98, prevede la necessità per gli stranieri, entrati regolarmente in Italia, che intendono soggiornare in per più di tre mesi, di essere in possesso un permesso di soggiorno.

Coloro che arrivano in Italia per la prima volta hanno 8 giorni di tempo per chiedere il permesso di soggiorno.

Come già indicato nel precedente rapporto l'ingresso dei cittadini extracomunitari in Italia, è intrinsecamente connesso con l'inserimento nel mondo del lavoro e la possibilità di svolgere regolarmente attività lavorative per tutti coloro che siano entrati nel territorio nazionale a seguito di esplicita autorizzazione rilasciata nei limiti di quote, precisamente contingentate e dettagliatamente ripartite per regione e provincia, nonché ai detentori di permessi di soggiorno per motivi familiari (ricongiungimenti), per protezione sociale, per asilo politico (una volta acquisito lo status di rifugiato) e per ragioni di studio.

L'articolo 21 D.lgs. 286/98, stabilisce, infatti, che l'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, e di lavoro autonomo avvenga nell'ambito delle quote di ingresso stabilite annualmente. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento del decreto, stabilisce, con proprio decreto, le quote di ingresso dei lavoratori extracomunitari.

In via preferenziale, nei decreti dei flussi vengono assegnate quote riservate agli stranieri extra-UE provenienti da Stati con i quali il nostro Paese ha concluso accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi di ingresso per motivi di lavoro ed accordi sulle procedure di riammissione.

Sono, altresì, assegnate in via preferenziale quote riservate ai lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari. Quote riservate vengono, infine, assegnate agli stranieri non comunitari residenti all'estero che abbiano completato dei **programmi di istruzione e formazione nei Paesi di origine** ai sensi dell'art. 23 del T.U e che siano inseriti in apposite liste istituite presso il Ministero della Solidarietà Sociale.

Presso ogni Prefettura–Ufficio territoriale del governo è stato attivato uno **Sportello unico per l'immigrazione** per il disbrigo delle pratiche relative alle procedure:

- di prima assunzione dei lavoratori stranieri
- di ricongiungimento familiare



## **ASSUNZIONE DI LAVORATORI NON COMUNITARI RESIDENTI ALL'ESTERO**

Il datore di lavoro deve presentare domanda allo Sportello unico della provincia di residenza o di quella in cui ha sede legale l'impresa o di quella dove avrà luogo la prestazione lavorativa, nell'ambito delle quote previste dall'apposito "decreto-flussi" che stabilisce il numero massimo di cittadini stranieri non comunitari ammessi annualmente a lavorare nel territorio nazionale.

Se il datore di lavoro già conosce il lavoratore da assumere, deve presentare allo Sportello Unico per l'immigrazione:

- richiesta nominativa di nullaosta al lavoro
- documentazione che certifichi una idonea sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero, secondo le regole previste dalle leggi di ciascuna Regione
- proposta di contratto di soggiorno contenente, oltre agli elementi essenziali dell'accordo, l'impegno al pagamento del viaggio di ritorno del cittadino straniero nel Paese di provenienza
- dichiarazione di impegno a comunicare allo Sportello Unico le variazioni concernenti il rapporto di lavoro (cessazione del rapporto, cambio sede, ecc.)

Dopo la presentazione di tale documentazione lo Sportello Unico

- acquisisce il parere del Questore circa la sussistenza, nei confronti del lavoratore straniero o del datore di lavoro, di motivi ostativi al rilascio del nulla osta
- acquisisce il parere della Direzione provinciale del lavoro circa la sussistenza o meno dei requisiti minimi contrattuali e della capienza reddituale del datore.

**In caso di parere negativo** da parte di almeno uno degli Uffici, lo Sportello rigetta l'istanza.

**In caso di parere favorevole**, convoca il datore di lavoro per la consegna del nulla osta e per la firma del contratto trasmette per via telematica la documentazione agli uffici consolari

Una volta presentatosi il lavoratore, lo Sportello:

- verifica il visto rilasciato dall'autorità consolare e i dati anagrafici del lavoratore
- consegna il certificato di attribuzione del codice fiscale
- provvede a far sottoscrivere al lavoratore straniero il contratto di soggiorno
- consegna il modulo di richiesta di permesso di soggiorno e ne inoltra i dati alla Questura competente

In base alla legge finanziaria 2007 (legge 296/06) al Centro per l'Impiego vanno anche comunicate entro cinque giorni dall'evento, eventuali vicende modificative del rapporto di lavoro, quali la proroga del termine inizialmente fissato, la trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato, la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno, ecc. Va, inoltre, comunicata, sempre entro cinque giorni dal verificarsi dell'evento, la data di cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato o la diversa data di cessazione dei rapporti di lavoro a termine.

Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, viene rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare:

a) in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi;



- b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata di un anno;
- c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata di due anni.

Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale può essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità, per la durata temporale annuale di cui ha usufruito nell'ultimo dei due anni precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto di ingresso è rilasciato ogni anno. Il permesso è revocato immediatamente nel caso in cui lo straniero violi le disposizioni del presente testo unico.

Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato sulla base della certificazione della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26 del Testo Unico. Il permesso di soggiorno non può avere validità superiore ad un periodo di due anni.

Ai sensi dell'art. 5 bis introdotto dalla legge 30 luglio 2002, n.189, il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea o apolide, deve contenere:

- a) la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- b) l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.

Il contratto di soggiorno per lavoro deve essere sottoscritto presso lo sportello unico per l'immigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro o dove avrà luogo la prestazione lavorativa.

Chi, invece, è già in Italia e ha il permesso di soggiorno in scadenza, deve chiedere il **rinnovo** almeno:

- 90 giorni prima della scadenza, per il permesso di soggiorno valido 2 anni;
- 60 giorni prima della scadenza, per quello con validità di 1 anno;
- 30 giorni prima della scadenza, nei restanti casi.

La **validità** del permesso di soggiorno è la stessa del visto d'ingresso:

- fino a **sei mesi** per lavoro stagionale e fino a nove mesi per lavoro stagionale nei settori che richiedono tale estensione;
- fino ad **un anno**, per la frequenza di un corso per studio o formazione professionale ovviamente documentato;
- fino a **due anni** per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari.



Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro venti giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti.

Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale.

Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.

Si conferma altresì quanto già indicato nel precedente rapporto, relativamente al fatto che la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi.

I lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento nonché gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza, hanno l'obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale:

In questi casi, lo straniero assicurato al servizio sanitario nazionale è iscritto nella azienda sanitaria locale del comune in cui dimora secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.

Inoltre, sono iscritti, a cura del datore di lavoro, presso gli enti di assistenza e previdenza obbligatori (Inps, Inail).

Nel caso di rimpatrio il lavoratore straniero conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne, indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del



sessantacinquesimo anno di età anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20 della Legge 335/95.

E' stata abrogata la norma che prevede il rimborso dei contributi al lavoratore straniero che rientra definitivamente nel proprio Paese.

- Dall'8 gennaio 2007, in base a quanto previsto dal decreto legislativo n. 3, dell'8 gennaio 2007 che recepisce la direttiva comunitaria 2003/109 relativa allo status di cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo **la carta di soggiorno per cittadini stranieri** è stata sostituita dal **permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo**, tipo permesso di soggiorno a tempo **indeterminato** che può essere richiesto solo da chi possiede un permesso di soggiorno da almeno 5 anni.

La richiesta può essere presentata anche per il coniuge, i figli minori e, se a carico, per i figli maggiorenni e per i propri genitori.

Con il **permesso di soggiorno CE** è possibile:

- entrare in Italia senza visto;
- svolgere attività lavorativa;
- usufruire dei servizi e delle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione;
- partecipare alla vita pubblica locale.

Non potranno, comunque, usufruirne stranieri ritenuti pericolosi per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.

Il citato decreto legislativo, introduce anche, all' Articolo 9-bis un permesso di soggiorno CE per stranieri, soggiornanti di lungo periodo, rilasciato da altro Stato membro per un periodo superiore a tre mesi, al fine di esercitare un'attività economica in qualità di lavoratore subordinato o autonomo, frequentare corsi di studio o di formazione professionale, ai sensi della vigente normativa, soggiornare per altro scopo lecito previa dimostrazione di essere in possesso di mezzi di sussistenza non occasionali, di importo superiore al doppio dell'importo minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e di una assicurazione sanitaria per il periodo del soggiorno.

Analoga certificazione è rilasciata per motivi di famiglia ai familiari dello straniero titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza., previa dimostrazione di aver risieduto in qualita' di familiare nello Stato membro.

Come sopra anticipato, altri canali legali di ingresso di lavoratori stranieri e di gestione ed incontro tra domanda ed offerta di lavoro sono rappresentati dagli accordi bilaterali di regolamentazione e gestione dei flussi migratori per motivo di lavoro, che prevedono la collaborazione tra l'amministrazione italiana e le competenti autorità del paese di origine per favorire:

- lo scambio di informazioni sui fabbisogni espressi dal mercato del lavoro italiano e sulle professionalità disponibili nel paese di origine;



- la redazione di una lista di lavoratori del paese di origine disponibili a venire a lavorare in Italia;
- il supporto all'attivazione di programmi di formazione professionale e di lingua italiana nel paese di origine per l'acquisizione di un titolo preferenziale di ingresso in Italia per motivi di lavoro (in attuazione dell'art. 23 del T.U. sull'immigrazione);
- lo scambio di esperienze e buone pratiche.

Si tratta soprattutto di accordi quadro che riguardano tutti i tipi di lavoratori subordinati anche stagionali, seguiti da un protocollo esecutivo che entra nel dettaglio delle modalità di attuazione.

Gli obiettivi sono quelli di rafforzare la collaborazione nella gestione delle migrazioni per motivi di lavoro con i più importanti paesi di origine dei flussi verso l'Italia, predisporre un sistema di gestione regolata dei flussi migratori che, attraverso il raccordo tra istituzioni, garantisca sicurezza e trasparenza; potenziare i meccanismi di selezione di manodopera straniera qualificata e rispondente alle esigenze del mercato del lavoro italiano; condividere strumenti tecnici (schede professionali, liste di lavoratori, standard formativi) che consentano una gestione del fenomeno basata su un linguaggio comune tra il paese di origine e il paese di destinazione.

Tra i più recenti accordi si citano quelli conclusi con la Moldavia nel 2003, il Marocco e l'Egitto nel 2005.

### **Immigrazione clandestina e irregolare**

In base alla normativa in vigore, vengono espulsi o accompagnati alla frontiera gli stranieri che non hanno un regolare visto di ingresso o un permesso di soggiorno.

A tal fine sono considerati :

- **clandestini** gli stranieri entrati in Italia senza regolare visto di ingresso
- **irregolari** gli stranieri che hanno perduto i requisiti necessari per la permanenza sul territorio nazionale (es: permesso di soggiorno scaduto e non rinnovato), di cui erano però in possesso all'ingresso in Italia.

I clandestini, secondo la normativa vigente, devono essere respinti alla frontiera o espulsi

Non possono essere espulsi immediatamente se:

- occorre prestare loro soccorso
- occorre compiere accertamenti sulla loro identità o nazionalità
- occorre preparare i documenti per il viaggio
- non è disponibile un mezzo di trasporto idoneo
- devono essere trattieneuti, previo provvedimento del questore convalidato dal magistrato, presso appositi centri di permanenza temporanea e assistenza (art.14 del Testo Unico n. 286/98) per il tempo strettamente necessario per la loro identificazione ed espulsione

In caso di espulsione il Ministro dell'interno, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e



altre installazioni adotta i provvedimenti che occorrono per l'esecuzione dell'espulsione e per la eventuale realizzazione di interventi assistenziali.

In tal caso le strutture che accolgono e assistono gli immigrati irregolari sono :

- Centri di accoglienza (Cda), destinate a garantire un primo soccorso allo straniero irregolare rintracciato sul territorio nazionale. L'accoglienza nel centro è limitata al tempo strettamente necessario per stabilire la legittimità della sua permanenza sul territorio o per disporre l'allontanamento;
- Centri di identificazione (Cid), strutture nelle quali viene ospitato lo straniero richiedente asilo, per consentire l'espletamento dell'iter della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato.
- Centri di permanenza temporanea ed assistenza (Cpta), strutture destinate al trattenimento, convalidato dal giudice di pace, degli stranieri extracomunitari irregolari e destinati all'espulsione. Previsti dall'art. 14 del Testo Unico sull'immigrazione 286/98, come modificato dall'art. 12 della legge 189/2002, tali centri si propongono di evitare la dispersione degli immigrati irregolari sul territorio e di consentirne la materiale esecuzione, da parte delle Forze dell'ordine, dei provvedimenti di espulsione emessi nei confronti degli irregolari. Il termine massimo di permanenza degli stranieri nei centri è di 60 giorni complessivi (30 giorni, più ulteriori 30 su richiesta del Questore e conseguente provvedimento di proroga da parte del Magistrato).

Al fine di rendere più efficace e armonizzata la risposta delle istituzioni al fenomeno della immigrazione clandestina in Italia, e di perseguire il duplice obiettivo di favorire lo sviluppo di strategie d'azione innovative e più efficaci, nel contrasto all'immigrazione clandestina con una maggiore proiezione anche sul piano internazionale, e gestire le problematiche inerenti la presenza degli stranieri sul territorio nazionale, con legge 30 luglio 2002, n. 189, è stata istituita la **Direzione centrale della Polizia dell'Immigrazione e delle frontiere, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno.**(art.35)

La Direzione si propone di :

- realizzare una struttura che elabori specifiche strategie d'intervento collegate alle dinamiche dell'immigrazione
- favorire l'azione di impulso e di controllo in modo più rapido ed efficace
- valorizzare la professionalità e la specializzazione in questa materia del personale dell'amministrazione della pubblica sicurezza ;
- acquisire ed analizzare le informazioni sull'attività di vigilanza, prevenzione e contrasto dell'immigrazione clandestina via mare, nonché il raccordo degli interventi operativi fatti dai mezzi della marina militare, delle forze di polizia e delle capitanerie di porto.

In tale generale contesto, sotto il profilo normativo, l'articolo 12 del Testo unico vigente, così come modificato dalle normative sopracitate dispone specifiche sanzioni e le relative aggravanti per:

1. coloro che compiano atti diretti a procurare l'ingresso illegale nel territorio italiano;



2. coloro che traggano profitto anche indiretto da tali atti;
3. coloro che compiano tali atti al fine di reclutare persone da destinare allo sfruttamento sessuale o minori da impegnare in attività illecite.

Il successivo articolo 13 disciplina le modalità di esecuzione della espulsione amministrativa disposta dal Prefetto per lo straniero, entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera che non sia stato respinto o che si sia trattenuto nel territorio dello Stato senza aver chiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non è stato chiesto il rinnovo.

Nel dettaglio per le procedure relative alla espulsione si rinvia direttamente al testo di legge, ma si riassumono le seguenti priorità:

- l'espulsione è disposta con provvedimento immediatamente esecutivo anche se sottoposto a gravame ed impugnativa da parte dell'interessato ed eseguito dal questore che dispone l'accompagnamento della forza pubblica alla frontiera;
- nell'adottare il provvedimento di espulsione nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29 del Testo Unico (coniuge, figli minori, figli maggiorenni a carico qualora permanentemente non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute; genitori a carico che non dispongano di un adeguato sostegno familiare nel Paese di origine o di provenienza) si tiene conto anche dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Nei confronti dello straniero che si è trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno è scaduto di validità da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo, l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni.
- avverso il decreto di espulsione può essere presentato unicamente il ricorso al giudice di pace del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione e a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.222/2004, ammesso all'assistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti all'autorità consolare e sì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, nonchè, ove necessario, da un interprete.

In merito alla prevenzione della immigrazione clandestina, ed in particolare al fine di prevenire il traffico illecito di esseri umani, è stata emanata la legge n.228/2003, che ha modificato articoli del codice penale prevedendo sanzioni più efficaci nei confronti di chiunque compia atti diretti a riduzione in schiavitù di esseri umani, la tratta di esseri umani e l'acquisto o l'alienazione di schiavi.

Si rinvia al testo di legge di seguito allegato per l'esame in dettaglio.



Si allegano alcune pronunce giurisprudenziali relative alla definizione di concrete problematiche attinenti il rispetto della normativa in materia di immigrazione.

Per rispondere alle richieste di cui all'ultimo punto della domanda diretta, si rappresenta che, come noto, il Governo italiano ha creato uno specifico Dipartimento in seno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri denominato Dipartimento per i diritti e le pari opportunità con competenze ad ampio raggio nell'ambito della promozione dei diritti della persona e delle pari opportunità e la prevenzione e rimozione di ogni forma e causa di discriminazione tra gli individui.

In particolare, l'impegno del dicastero è stato rivolto a prevenire e rimuovere discriminazioni per cause direttamente o indirettamente fondate sulla razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, la lingua la religione etc...

Sotto il profilo normativo si segnala che rispettivamente con decreto legislativo n. 215/2003, è stata data attuazione alla direttiva della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica", e con decreto legislativo n. 216/2003, stata data attuazione alla direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro". La nuova normativa consente a chiunque si consideri vittima di una discriminazione, sia diretta che indiretta, o di una molestia fondata sul motivo della razza o dell'origine etnica, di agire in giudizio per l'accertamento e la rimozione del comportamento discriminatorio. L'azione può essere esercitata individualmente o, per delega, attraverso un'associazione o ente operante nel campo della lotta alle discriminazioni.

In seno al Dipartimento delle Pari Opportunità, con il decreto legislativo n. 215/2003 è stato, in particolare istituito l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni razziali, denominato U.N.A.R. con il compito di affrontare ed offrire adeguate garanzie per istituzionali di controllo per qualsiasi forma di discriminazione e di molestia posta in essere per motivi di razza e di origine etnica, in tutti i settori pubblici e privati della vita sociale quali il lavoro, l'assistenza sanitaria, l'istruzione l'accesso ai beni e servizi, la protezione sociale.

L'Ufficio in questione, per il contrasto delle discriminazioni razziali raccoglie, anche a mezzo di un contact center, le denunce delle vittime di possibili fenomeni discriminatori, fornendo loro un'assistenza immediata e accompagnandole nel percorso giurisdizionale, qualora esse decidano di agire in giudizio per l'accertamento e la repressione del comportamento lesivo.

Per promuovere politiche di integrazione finalizzate al positivo inserimento nella società dei cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, compresi i lavoratori, il Governo italiano adotta misure di integrazione sociale realizzate in larga parte dalle Regioni e dagli Enti Locali e finanziate con le risorse messe loro a disposizione annualmente dal Fondo nazionale per le politiche sociali

Tali azioni si concretizzano in strategie ed interventi destinati agli adulti, ai lavoratori, ai minori, ai giovani.

Si tratta, principalmente di progetti per l'apprendimento della lingua italiana, per l'educazione interculturale, per l'accesso all'alloggio e di misure di accoglienza per eventi



straordinari.

La quota parte del Fondo nazionale per le politiche sociali annualmente destinata ad interventi di carattere statale, viene utilizzata dal Ministero della solidarietà sociale, per finanziare iniziative sperimentali e progetti pilota, individuare buone pratiche, promuovere l'alfabetizzazione e l'educazione interculturale. In questo contesto si collocano alcuni tra i principali progetti in corso di realizzazione:

Accordi di Programma

Mediazione culturale

Programma Operativo Nazionale (PON)

Progetto per l'accesso al credito e ai servizi bancari degli imprenditori immigrati

Politiche abitative

Corsi di lingua italiana

Tutti gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo, al quale sono stati destinati 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 2008 2009, vengono adottati dal Ministero della Solidarietà Sociale di concerto con il Ministro per le Pari opportunità.

In particolare per l'anno 2007, con la direttiva 3 agosto 2007 il Ministro per la Solidarietà Sociale di concerto con il Ministro per i Diritti e le Pari Opportunità hanno definito gli obiettivi e le aree prioritarie di intervento che saranno finanziate con il Fondo per l'anno 2007, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, in merito alla presenza straniera in Italia.

Le aree prioritarie riguardano il sostegno all'accesso all'alloggio, l'accoglienza degli alunni stranieri, la tutela dei minori stranieri non accompagnati, la valorizzazione delle seconde generazioni di stranieri, la tutela delle donne immigrate a rischio di marginalità sociale, la diffusione della lingua e della cultura italiana, e infine la diffusione della Costituzione italiana dell'ordinamento giuridico delle norme sull'inclusione sociale.

## **Allegati**

- **Decisione n. 5002 del 08 settembre 2006 Consiglio di Stato;**
- **Sentenza n. 2594 del 22 maggio 2007 Consiglio di Stato ;**
- **Direttiva del 9 agosto 2007 Ministero della Solidarietà Sociale e delle Pari Opportunità**
- **Decreto Legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007 GU n. 72 del 27-3-2007 ;**
- **Legge n. 228 dell'11 agosto 2003;**
- **Decreto Legge 8 gennaio 2007, n.3;**
- **Decreto Legislativo 8 gennaio 2007, n.5;**
- **Legge n. 271 del 12 novembre 2004;**
- **Legge n. 189 del 30 luglio 2002;**
- **Legge n. 289 del 27 dicembre 2002;**



**Elenco delle Organizzazioni datoriali e sindacali a cui il presente rapporto è stato inviato:**

**CONFINDUSTRIA**

**CONFCOMMERIO**

**ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA – ABI**

**CONFEDERAZIONE ITALIANA DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA – CONFAPI**

**CONFEDERAZIONE DELLE COOPERATIVE ITALIANE – CONFCOOPERATIVE**

**LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE – LEGACOOOP**

**CONFEDERAZIONE DELLE IMPRESE ARTIGIANE ITALIANE – CONFARTIGIANATO**

**CONFEDERAZIONE NAZIONALE ARTIGIANATO – CNA**

**CONFEDERAZIONE DELLE IMPRESE AGRICOLE ITALIANE – CONFAGRICOLTURA**

**CONFEDERAZIONE ITALIANA DEI DIRIGENTI D’AZIENDA - C.I.D.A.**

**CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO - C.G.I.L.**

**CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI - C.I.S.L.**

**UNIONE ITALIANA DEL LAVORO - U.I.L.**

**UNIONE GENERALE DEL LAVORO - U.G.L.**



This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.